

un adeguato intervento per migliorare il servizio a Mineo. (4-34301)

CANGEMI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

una delegazione del Partito della Rifondazione comunista ha visitato l'ufficio postale di Palagonia (Catania) verificando una grave situazione di disagio che ha pesanti conseguenze sui lavoratori e sui cittadini costretti a subire gravi disservizi e lunghe attese anche per operazioni assai semplici;

la situazione del personale è assai precaria sia per le carenze di unità sia perché diversi lavoratori provengono da territori lontani centinaia di chilometri e quindi vivono una situazione di oggettiva difficoltà;

particolarmente grave è il problema dell'edificio in cui ha sede l'ufficio postale che è assolutamente inadeguato rispetto alle necessità —:

quali iniziative si intendano assumere presso le Poste Italiane per assicurare ai cittadini di Palagonia un servizio adeguato. (4-34304)

CARLESI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Co.edi, movimento sindacale per il controllo e la difesa delle categorie protette, ha recentemente fatto richiesta alla RAI di poter avere uno spazio radiotelevisivo utile a dare risposta ai disabili ed alle loro famiglie sulla interpretazione di norme e leggi a loro tutela;

tale richiesta, inviata al presidente ed a tutti i direttori di rete, non ha avuto alcuna risposta —:

quali iniziative intenda adottare affinché sia tutelata nel modo più incisivo possibile l'informazione nei confronti dei cittadini più deboli. (4-34309)

* * *

FINANZE

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

una circolare Inail in materia di « assicurazione dei lavoratori parasubordinati », con riferimento alle innovazioni introdotte dal collegato alla legge finanziaria 2001, ripropone il problema del regime previdenziale cui sottoporre i compensi derivanti dalle attività di sindaco e amministratore di enti o società quando sono svolte da professionisti iscritti a un albo professionale e a una Cassa previdenziale privata;

al riguardo non appare assolutamente condivisibile la pretesa di assoggettare al regime proprio del lavoro parasubordinato l'attività di revisore o di amministratore svolta da un professionista nel caso in cui essa sia riconducibile all'oggetto dell'arte o professione svolta in via principale;

tale prospettiva porta invero ad una profonda incongruenza stante che ogni qualvolta l'attività di lavoro autonomo richieda le stesse competenze tecniche di cui un professionista si avvale nell'esercizio della propria attività professionale, la collaborazione coordinata e continuativa costituisce, sotto il profilo dell'inquadramento fiscale e previdenziale, un tutt'uno con l'attività professionale, perdendo ogni sua autonoma rilevanza (cosiddetto principio dell'attrazione);

l'assoggettamento ad un'unica contribuzione previdenziale presso la Cassa professionale di riferimento di tutti i redditi lavorativi dei professionisti appare la soluzione più coerente in presenza di una iscrizione obbligatoria ad un Ente previdenziale di categoria al quale, giustamente, devono affluire tutti i contributi di pertinenza dei professionisti onde tener conto,

agli effetti pensionistici, di tutta la loro capacità reddituale —:

se intendano fornire un chiarimento in relazione a detta soluzione interpretativa, già possibile ad avviso delle Casse libero-professionali sulla base di una corretta lettura delle vigenti norme fiscali e previdenziali.

(2-02925)

« Nan ».

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

PISTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è stato più volte annunciato, sulla stampa specializzata e non, l'emanazione di un decreto legislativo riguardante la ridefinizione dell'aggio ai ricevitori del SuperEnalotto e l'innalzamento del tetto delle vincite di prima e seconda categoria dello stesso concorso pronostici;

le associazioni di categoria temono che l'imminente scioglimento delle Camere possa ostacolare o condizionare la firma di tale decreto da parte del Ministero delle finanze;

al momento non è escluso un nuovo sciopero dei ricevitori, che causerebbe nuove perdite per l'erario, come già successo in occasione dello sciopero indetto nel mese di gennaio;

un analogo ritardo si riscontra nell'emanazione del provvedimento che dovrebbe sancire l'istituzione di una commissione incaricata di risolvere la questione minimi-garantiti delle agenzie per le scommesse ippiche e sportive —:

quali siano i motivi che hanno determinato la mancata emanazione dei predetti provvedimenti, se non ritenga opportuno presentare in tempi rapidi il decreto, per la rideterminazione dell'aggio sulla generalità dei giochi come concordato nell'incontro Governo-Organizzazione di ca-

tegoria, al fine di scongiurare gli effetti di un nuovo sciopero delle ricevitorie, tenuto conto altresì che dall'inizio dell'anno alcuni giochi hanno già subito rilevanti cali di gradimento con conseguente minore gettito per l'erario e se non ritenga necessario attivare rapidamente la citata commissione e adottare ogni utile iniziativa che consenta ai concessionari per le scommesse ippiche e sportive di evitare la chiusura ed il fallimento della loro attività. (5-08876)

PICCOLO e MOLINARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la società Sem (società Esattoria Meridionale) del gruppo Banca di Roma opera il servizio di riscossione tributi a Potenza e provincia;

negli ultimi anni detta società ha razionalizzato la propria presenza sul territorio lucano con la chiusura di una serie di sportelli in provincia;

è oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali il riassetto ed il futuro della società di esattoria in Basilicata ed in particolare per quanto riguarda gli uffici di Potenza —:

quali siano le iniziative che il ministro intende attivare per quanto concerne il futuro della Sem a Potenza e provincia. (5-08877)

ANTONIO PEPE e CONTENUTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia è ubicata in un vecchio appartamento sito nella città di Trieste;

la ristrettezza dei locali crea gravissimi disagi solo che si pensi alla mancanza di una vera e propria « aula » da destinare alla discussione dei ricorsi che si svolge nella stanza del Segretario della stessa;

come se non bastasse, l'insufficienza degli spazi è resa ancora più grave dalla

giacenza di migliaia di fascicoli attualmente depositati addirittura nei servizi igienici;

da tempo vi è la disponibilità di locali adeguati di proprietà delle « Poste Spa » e le condizioni contrattuali per l'affitto dell'immobile sono state convenute tra le parti al punto che, per il trasferimento della Commissione, manca soltanto la sottoscrizione del contratto;

le trasformazioni dell'amministrazione con la creazione dell'agenzia delle entrate e delle altre agenzie sta, però, determinando una situazione paradossale posto che i responsabili regionali non intendono sottoscrivere l'accordo finché non venga chiarito a chi spetti tale potere;

si tratta di un'*impasse* inaccettabile che rischia di penalizzare l'attività della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia con gravissime conseguenze per i contribuenti e per l'immagine della pubblica amministrazione —:

se intenda intervenire con urgenza dettando le opportune direttive o fornendo i necessari chiarimenti per permettere l'immediata sottoscrizione del contratto di locazione relativo all'immobile in cui deve essere trasferita la ricordata Commissione tributaria regionale e, in particolare, precisando a chi spetti il relativo potere e la relativa responsabilità alla luce della recente riforma. (5-08878)

FROSIO RONCALLI e MOLGORA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 14 della legge n. 388 del 2000, la legge finanziaria per il 2001, ha introdotto il regime fiscale delle attività marginali, cosiddetto « forfettone », che consente l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

la norma citata prevede l'accesso a tale regime semplificato se i compensi e i ricavi del periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime non siano superiori a lire 50.000.000;

con decreti del ministero saranno fissati i limiti dei compensi e ricavi per accedere al regime citato;

il quotidiano economico *Il Sole 24 ore* del 20 febbraio 2001 riporta la notizia che i decreti ministeriali, di cui sopra, sono pronti e saranno pubblicati nei prossimi giorni sulla *Gazzetta Ufficiale*;

nell'articolo si anticipa che il ministero abbia abbassato il tetto dei compensi e ricavi per tutte le attività diverse da quelle prettamente commerciali e si presume che il tetto fissato si collocherà fra i venti e i trenta milioni —:

se risponda al vero quanto riportato dal quotidiano sopra citato, in caso affermativo, per quale motivo il ministro intenda restringere notevolmente la fascia dei contribuenti interessati ad accedere ai benefici fiscali del regime agevolato e se tale decisione non sia palesemente contraria al propagandato impegno del Governo di ridurre la pressione fiscale e sostenere le categorie produttive, rappresentate dai liberi professionisti, lavoratori autonomi e piccole imprese. (5-08879)

BERRUTI e CONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale disciplina sui termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi prevede per le dichiarazioni 1999 il termine del 31 luglio 2000 per l'invio tramite ufficio postale e del 31 ottobre 2000 per l'invio telematico;

la medesima disciplina, considerando omessa la dichiarazione non inviata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, non chiarisce se il periodo dei 90 giorni decorra dalla scadenza del termine per l'invio cartaceo ovvero di quello dell'invio telematico;

nella prima esperienza applicativa si sono riscontrate numerose difficoltà applicative che hanno causato ritardi nella trasmissione telematica di dichiarazioni relative ad imposte già versate nei termini;

un'interpretazione restrittiva determinerebbe un'insostenibile situazione di incertezza a carico dei contribuenti e dei professionisti, frustrando l'obiettivo della massima diffusione delle tecnologie avanzate nei rapporti tra contribuenti ed amministrazione finanziaria —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per fugare ogni incertezza, chiarendo che si considerano omesse le dichiarazioni non presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine del 31 ottobre 2000, soprattutto con riferimento ai contribuenti che abbiano regolarmente provveduto al versamento delle imposte dovute entro i termini. (5-08880)

Interrogazione a risposta in Commissione:

OLIVIERI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con l'articolo 69 della legge n. 342 del 21 novembre 2000 si è provveduto ad una radicale riforma delle imposte di successione e donazione;

all'esito della sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2001, si sono già evidenziate alcune questioni che di seguito si elencano:

1. se ci sia ancora la solidarietà passiva tra gli eredi;

2. se sia ammissibile una dilazione di pagamento dell'imposta relativa ad una sola quota;

3. se le agevolazioni prima casa escluderanno i successivi acquisti *inter vivos* con le agevolazioni (forse no, ma non è chiaro);

4. osservazione: le donazioni e le altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento e la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende non sono tassate qualora per l'atto

sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale e dell'imposta sul valore aggiunto. Non riguarda il trasferimento di partecipazioni;

5. l'handicap grave è stabilito dalla legge n. 104 del 1992 all'articolo 3 comma 1, persona handicappata « è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione od integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ». Il comma 3 prevede che « quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotato di gravità... ». Non è chiaro se ci voglia un certificato dell'ASI, competente (per imprudenza è probabile di sì) oppure se basti un autocertificazione;

6. non ha più senso il testo dell'articolo 9 ultimo comma che prevede l'imputabilità delle donazioni ai soli fini dell'aliquota sembrerebbe una norma abrogata;

7. non si sa come opera l'aumento del 10 per cento per denaro, gioielli e mobilia: sulle singole quote?

8. non è chiaro cosa succeda nei casi di « affrancazione » dei beni successori in vita. Come si faccia a stabilire l'aliquota senza entrare in contrasto con il divieto dei patti successori. E soprattutto, che succederà una volta affrancato il bene se vi sono delle trasformazioni del bene tra il momento dell'affrancazione e la morte (terreno agricolo che diviene edificabile?) o se il bene viene venduto prima della morte.

9. per prudenza la dichiarazione prima casa, fino alle istruzioni andrà inserita direttamente nella denuncia di successione. Sarebbe opportuno poter allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio —:

quali siano gli intenti del Ministro in esito ai quesiti sopra formulati;

si chiede che la risposta sia celere anche mediante un apposita circolare direttiva che chiarisca tutte le questioni. (5-08871)

Interrogazioni a risposta scritta:

EVANGELISTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma 10, lettera C della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, estende il beneficio della riduzione del costo del gasolio e del Gpl utilizzati come combustibile per riscaldamento «alle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E», di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, escluse dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministero delle finanze e individuate annualmente con delibera di consiglio degli enti locali interessati;

il comune di Fosdinovo (Massa Carrara), secondo la tabella allegata al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, ricade nella zona climatica E ed è metanizzato nella sola frazione di Caniparola;

il Consiglio comunale di Fosdinovo, con propria deliberazione esecutiva assunta in data 28 giugno 2000 e debitamente comunicata ai Ministeri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha provveduto, ai sensi della succitata normativa, ad individuare le seguenti frazioni non metanizzate del comune: Fosdinovo capoluogo, Marciaso, Posterla, Tendola, Carignano, Canepari, Pulica, Giucano, Ponzanello, Pilastri, Palazzina, Caprognano, Gignago e Paghezzana;

dall'articolo 1, comma 4, della Determinazione 23 gennaio 2001 dell'Agenzia delle Dogane si evince che l'agevolazione di cui trattasi non compete alle frazioni comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale —:

per quali motivi Fosdinovo capoluogo, frazione non metanizzata e già individuata con il proprio atto consiliare n. 41/2000 ai sensi del succitato articolo 2 della legge n. 488 del 1999, nonostante sia ubicata alla quota più alta del comune, perché all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sia esclusa dal beneficio della riduzione del costo del gasolio e del Gpl utilizzati come combustibile;

quale sia la ratio di una norma che di fatto si risolve nella penalizzazione pesante ed ingiusta di una frazione densamente popolata;

quali misure intenda adottare per sopperire a questa grave discriminazione. (4-34278)

MIGLIAVACCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è stato recentemente pubblicato l'elenco, per regione dei comuni e dei relativi gruppi territoriali di appartenenza di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 2000;

non appaiono chiari i criteri con cui si è provveduto alla suddivisione dei comuni della provincia di Piacenza e in particolare l'inserimento nel gruppo 1 di numerosi comuni dell'area montana le cui caratteristiche appaiono distanti dai criteri indicati nel decreto ministeriale e cioè di aree con livelli di benessere elevati;

quali siano i parametri economici e sociali che hanno presieduto alla suddivisione dei comuni della provincia di Piacenza;

se non intenda il ministro verificare e rivedere tale ripartizione. (4-34308)

RABBITO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la nuova disciplina delle CFC (controlled foreign companies) introdotta dall'articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, richiede un decreto attuativo da

emanare entro il 5 settembre 2001 ed una *black list* degli Stati e territori con regime fiscale privilegiato;

nella seduta del 4 ottobre 2000 della Camera il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/7184/13 che prevede fra l'altro, in esito all'ampio dibattito svoltosi sul punto sia in Commissione che in assemblea l'esclusione dei Paesi dell'Unione europea dalla *black list* —:

l'attuale stato di predisposizione della disciplina attuativa di cui in premessa;

l'intendimento definitivo circa l'esclusione dei Paesi dell'Ue della *black list*.

(4-34311)

ANGELONI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con riferimento ad alcune notizie di stampa e di agenzia (tra cui da ultime: *Corriere della Sera* del 17 gennaio 2001, « I vescovi: le lotterie favoriscono gli strozzini »; *Milano Finanza* del 20 gennaio 2001, « la Dea contesa »; *Dagospia* del 10 febbraio 2001, « Colaninno fa Bingo, Luigi Abete fa tombola »; *Il Foglio* del 2 febbraio 2001, « Terno quaterna e D'Alema: nasce il nuovo partito dei *croupier* ») si apprende che la società italiana già concessionaria di giochi in Italia per il 57 per cento del mercato, Lottomatica (46 per cento detenuto da Olivetti), e la società spagnola nota per la sua attività nel gioco d'azzardo anche in Italia con ben 50.000 macchinette mangiasoldi e *videopokers*, Cirsa, sono state congiuntamente ammesse alle gare concernenti l'assegnazione per lo sfruttamento dei giochi Bingo e che Lottomatica è stata ammessa per l'assegnazione delle licenze per le Lotterie nazionali incluso il « Gratta e Vinci »;

con riferimento alle stesse notizie di stampa e di agenzia si apprende che la società Cirsa è coinvolta in inchieste del giudice istruttore Baltazar Garzon in Spagna per il sospetto di riciclaggio di denaro, fondi neri e vari problemi fiscali e che

cinque persone a ciò collegate siano attualmente in stato di detenzione a seguito di condanna penale;

e che la stessa Cirsa ed altre società specializzate nel gioco d'azzardo, vietato in Italia, e nella gestione dei Casinò, intendono operare in Italia anche nel settore delle Lotterie nazionali su licenza dei Monopoli di Stato;

con riferimento alle notizie di stampa (tra cui *Il Sole 24 Ore* del 9 ottobre 2000, « In cerca di ricette contro la crisi del Totocalcio »; *Il Sole 24 Ore* del 14 dicembre 2000, « tre *big* vanno in soccorso del Coni »; *Nuovo Totoguida Sport* del 30 gennaio 2001, Superenalotto, firma vicina ») si apprende che Lottomatica, Sisal e Snai, che gestiscono insieme già il 90 per cento dei giochi e dei concorsi pronostici italiani, continuano incontri con i vertici del Coni per gestire il Totocalcio e i pronostici sportivi attualmente gestita dal Coni —:

se l'ammissione delle suddette società italiana e spagnola alla assegnazione delle licenze e alla gestione dei sistemi e sale da gioco non costituisca un grave pericolo per la fede del gioco e la sicurezza dei giocatori, confondendo in modo compromettente il settore (vietato) del gioco d'azzardo con quello legale delle Lotterie Nazionali;

se le previsioni legislative richiedenti misure di controllo elettronico simultaneo e centralizzato presso un'entità pubblica siano state adottate secondo i criteri tecnologici disponibili sul mercato che permettono realmente di prevenire tentativi di frode e di controllare l'effettiva svolta tramite tali sistemi di gioco;

se non sia più opportuno, seguendo i già collaudati modelli istituzionali e di gestione anglosassoni, svizzeri o canadesi, mantenere una chiara e netta distinzione tra fornitori di soluzioni tecniche e di gestione per il gioco d'azzardo e quelli specializzati in soluzioni complete per le Lotterie dello Stato;

se il Ministro delle finanze non ritenga che sia inammissibile secondo i principi del mercato e della libera concorrenza

che un tale oligopolio di società già dominanti al 90 per cento possa acquisire ulteriori quote di mercato o dei giochi continuando le trattative per rilevare la gestione del Totocalcio e le attività dei pronostici sportivi attualmente gestita dal Coni, anche in presenza di un parere del Consiglio di Stato (estate 2000) che, consultato in merito all'offerta fatta dall'Enel al Coni, si è già espresso in modo chiaro sulla necessità di indire una gara europea;

se il Ministro delle finanze non ritenga che eventuali nuove concessioni a dette società già in posizione di oligopolio della gestione di altri giochi e Lotterie non sia lesiva dei principi di concorrenza e del mercato non assicurando di fatto la piena e leale concorrenza fra più soggetti. (4-34325)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

dal 1954 opera in Cairo Montenotte (Savona) la scuola di polizia penitenziaria (già scuola agenti di custodia);

detta scuola, oggi idonea ad ospitare 350 allievi, con l'entrata in vigore della riforma del sistema penitenziario ha avviato un processo di adeguamento strutturale e didattico potenziando la sua capacità recettiva e formativa;

oltre alla funzione istituzionale assoluta, tale scuola ha consolidato un ruolo rilevante nel tessuto sociale cairese rappresentando per organismi e associazioni valbormidesi un puntuale riferimento di collaborazione, disponibilità e competenza ed affiancando sempre più spesso l'amministrazione comunale in prestigiosi appuntamenti culturali, sociali, sportivi;

recentemente è stata disposta la temporanea sospensione dell'attività della

scuola allo scopo di permettere il completamento dei summenzionati interventi di ristrutturazione;

ciò ha provocato forte preoccupazione nella comunità locale soprattutto per le allarmistiche voci ufficiose spesso apparse sui giornali che hanno paventato l'ipotesi di chiusura della struttura —

si chiede, la più ampia assicurazione in merito al futuro della scuola di formazione e di aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell'amministrazione penitenziaria di Cairo Montenotte.

(2-02931)

« Nan ».

Interrogazione a risposta in Commissione:

BONITO. — Al Ministro della giustizia — Per sapere — premesso che:

il 16 novembre 1995 il proprietario della « discoteca 7° cielo » richiedeva al sindaco di Mottola il rilascio di una concessione in sanatoria per abusi, che avevano determinato il mutamento di destinazione d'uso di un immobile di sua proprietà in origine destinato a cantina sociale, e che egli con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 affermava essere stati commessi entro la data del 30 dicembre 1993, (alla richiesta venivano allegati: 1) atto notorio; 2) relazione tecnica attestante che i lavori di cambio di destinazione d'uso erano stati terminati *ante* 31 dicembre 1993 documenti in possesso anche del pubblico ministero;

precedentemente nei confronti dei proprietari dell'immobile nonché dei gestori della discoteca era stato aperto procedimento penale per abuso edilizio;

nella data del 3 luglio 1996 il pubblico ministero presso la pretura circondariale (nell'ambito del procedimento penale a carico dei proprietari e dei gestori) convocava nel suo ufficio il sindaco Ludovico (nonché il D'Abramo, sulla base di convenzione deputato alle pratiche di condono edilizio, ed il terzo coimputato architetto